



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
Servizio Interventi Finanziari e OO.PP.
U.O. Tributario

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403655 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Prot. n. 171834

Palermo, 03-03-2015

Responsabile del procedimento: Dott.ssa F. Aiello

e-mail: tributarioentrate@comune.palermo.it

Tel 091/7403618 fax 091/7403699

A tutti i Dirigenti

e p.c. A SISPI

OGGETTO: Circolare recante istruzioni operative per applicazione disposizioni in tema di split payment.

Con Decreto del 23/01/2015 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni in ordine alla modalità e termini di versamento dell'IVA di seguito all'introduzione della disposizione prevista dalla ~~legge di stabilità 2015~~ in materia di scissione dei pagamenti (split payment) - art.1, comma 629, lett. b), L. 23/12/2014, n.190 - secondo cui le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'IVA loro addebitata in fattura dai fornitori. Il Decreto prevede che le fatture siano emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti" e ha confermato quanto già anticipato da questo ufficio con nota prot. 31236 del 15/01/2015 e cioè che la disposizione in argomento **è da applicare "alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015"**.

Con la Circolare n.1/E del 9/2/2015 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi circa l'individuazione dell'ambito applicativo del regime della scissione dei pagamenti (split payment). La Circolare precisa che la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia quelli effettuati in ambito non commerciale, ossia nella veste istituzionale, che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

Dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del DM citato emerge che per gli acquisti effettuati dalla pubblica amministrazione nella veste istituzionale l'IVA addebitata in fattura dal fornitore deve essere versata, non più al fornitore, ma direttamente all'erario, **entro il 16 del mese successivo** a quello in cui l'imposta diviene esigibile, cioè al momento del pagamento dei corrispettivi, ovvero su opzione dell'amministrazione al momento della ricezione della fattura.

Il Decreto contiene, inoltre, all'art.5 una specifica disposizione per le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, secondo cui le fatture di acquisto devono essere annotate "nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente."

Tutto ciò premesso si rende necessario fornire di seguito, in modo unitario, le indicazioni operative cui tutti gli uffici comunali coinvolti in operazioni di acquisto di beni e servizi dovranno attenersi per l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate, distinguendo quelle relative alle attività istituzionali svolte dall'amministrazione comunale da quelle relative alle attività commerciali rilevanti ai fini IVA.

1. Istruzioni operative acquisti relativi ad attività istituzionali

I provvedimenti di liquidazione delle fatture con data di emissione dal 1° gennaio 2015 dovranno prevedere che la liquidazione dell'intero importo della fattura sia effettuato nei confronti del fornitore, trattenendo l'importo di IVA, che deve essere dettagliato per ciascuna fattura, per farne versamento in favore dell'erario.

2. Istruzioni operative acquisti relativi ad attività commerciali

L'applicazione delle disposizioni contenute nel DM citato per la scissione dei pagamenti inerenti gli acquisti relativi ad attività commerciali comporta la necessità di modificare radicalmente l'iter procedurale adottato sino al 31/12/2014 per la liquidazione e il pagamento delle fatture di acquisto inerenti le attività commerciali.

A decorrere dal corrente anno 2015 i provvedimenti di liquidazione e pagamento delle **fatture** relative ad attività rilevanti IVA, **emesse antecedentemente al 2015 e registrate come fatture ad esigibilità differita, ovvero emesse dal 1° gennaio 2015,** dovranno esplicitare che l'acquisto oggetto di liquidazione è riferibile all'attività commerciale svolta dall'amministrazione comunale, e prevedere l'imputazione totale della spesa, sia dell'imponibile che dell'IVA, ai pertinenti capitoli di spesa propri, **senza più alcuna imputazione – per qualunque attività commerciale - all'impegno del capitolo IVA in passato comunicato:**

1. Per le **fatture emesse sino al 31/12/2014, annotate come fatture ad esigibilità differita,** i provvedimenti di liquidazione e pagamento dovranno esplicitare che la liquidazione e il pagamento vanno effettuati integralmente in favore del fornitore.

2. Per le **fatture emesse dal 1° gennaio 2015** i provvedimenti di liquidazione e pagamento dovranno esplicitare che la liquidazione va effettuata integralmente in favore del fornitore, ma l'IVA – il cui importo dovrà essere dettagliato per ciascuna fattura - dovrà essere trattenuta per l'annotazione nei registri ai sensi dell'art.5 del Decreto 23/01/2015 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I provvedimenti di liquidazione e pagamento di **fatture commerciali ad esigibilità immediata emesse e registrate antecedentemente al 2015** dovranno prevedere, secondo la prassi invalsa sino al 31/12/2014, l'imputazione dell'IVA nella misura dell'aliquota di detraibilità e numero di impegno di competenza dell'anno di registrazione del documento di spesa sul modulo di contabilità SIB-IVA; la rimanente parte di IVA non detraibile e l'imponibile dovranno gravare sui pertinenti capitoli di spesa propri, e riportare la dicitura: *“trattandosi di fatture con IVA ad esigibilità immediata, indipendentemente dalla data di pagamento, l'aliquota di detraibilità e il numero di impegno per IVA rimangono quelli dell'anno di registrazione dei rispettivi documenti di spesa”*.

L'emissione del mandato di pagamento delle fatture di acquisto commerciali emesse dal 1° gennaio 2015, soggette pertanto allo split payment, comporta l'obbligo di annotare le stesse nei registri vendite.

La SISPI sta attualmente predisponendo la procedura che consentirà di annotare direttamente in nuovi **registri vendita IVA-split payment**, appositamente creati, le fatture di acquisto divenute esigibili a seguito dell'emissione del mandato di pagamento.

Nelle more che detta procedura sia resa disponibile dal mese di aprile 2015, per il corrente mese di febbraio e il prossimo mese di marzo, le aree commerciali dovranno provvedere all'annotazione nei nuovi registri vendita IVA-split payment delle fatture di acquisto con data di

emissione dal 01/01/2015 per le quali siano stati emessi i mandati di pagamento, risultanti dai registri ad esigibilità differita definitiva di ciascuna area commerciale.

Si segnala che la pedissequa e scrupolosa applicazione delle indicazioni operative sopra riportate è condizione imprescindibile per il corretto e tempestivo versamento in favore dell'erario dell'IVA dovuta, e che eventuali omissioni o ritardi di versamenti sono pesantemente sanzionati a carico della pubblica amministrazione acquirente.


Infine si ritiene utile ribadire che il regime della scissione dei pagamenti non trova applicazione nei pagamenti di fatture soggetti a ritenuta a titolo di acconto, quali ad esempio i compensi per prestazioni professionali, e nei pagamenti di fatture relative ad attività commerciali nelle quali non sia esposta l'IVA a seguito dell'inversione contabile (reverse-charge).

Questo ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti:

091 7403618 – d.ssa F. Aiello

091 7403617 – rag. E. Li Muli

**Il Dirigente del Servizio Interventi
Finanziari e OO.PP.
(Dott. Stefano Pulice)**



**Il Ragioniere Generale
(D.ssa Carmela Agnello)**

